

RIPUBBLICAZIONE

Comune di Gioiosa Marea

Città Metropolitana di Messina


Regolamento per le agevolazioni straordinarie da emergenza COVID soggette a condizione sospensiva ai fini TARI, art.11 L.R. n.9/2020 (Fondo Perequativo degli Enti locali), articoli art. 6 e 53 D.L. 73/2021 (Decreto sostegni bis) ed economie perdita gettito TARI "Fondone" ex art. 106 del D.L. 34/2020 e art. 39 del D.L. 104/2020

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30.07.2021

IL PRESENTE REGOLAMENTO, E' STATO RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON.LINE DAL 29.09.2021 E VI RIMARRA' PER 15 GG. CONSECUTIVI, DAL 29.09.2021 AL 14.10.2021

GIOIOSA MAREA, LI' 18/10/2021

LADDETTO



IL SEGRETARIO GENERALE



PARTE I

AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE

Misure straordinarie per TARI valevoli per il 2021 finalizzate all'utilizzo delle somme di cui all'art. 53 D.L. 73/2021

Art. 1. Misure straordinarie per TARI valevoli per il 2021 finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n.9/2020

1. Per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n.9/2020, è riconosciuto alle categorie di utenze non domestiche, individuate tra quelle a cui è stata imposta la sospensione, limitazioni o chiusure facoltative, della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del covid-19, un'agevolazione fino all'importo del 70% sulla quota fissa e sulla quota variabile. Per quelle attività verso le quali si sono verificate condizioni di impatto finanziario negativo anche in assenza di dirette disposizioni restrittive, l'agevolazione è fissata fino all'importo del 30%, sempre sulla quota fissa e sulla quota variabile, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 4.
2. Il sopra indicato beneficio è riconosciuto a tutte le utenze non domestiche iscritte a ruolo, ricomprese nelle categorie tariffarie di cui all'art. 5, con procedura d'ufficio già a valere nell'emissione della bolletta TARI 2021 e previo avviso pubblico.
3. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze riferite al medesimo tributo.
4. Nel caso in cui il contribuente avesse estinto per intero l'obbligazione tributaria dell'anno 2021 e/o non vi fosse capienza nella rata di saldo, la somma eccedente dell'agevolazione che non trova capienza sarà portata in compensazione ai sensi del precedente comma 3 e in caso di ulteriore incapienza sarà portata in detrazione dalla Tari dell'anno 2022.
5. Le agevolazioni vengono determinate, salvo rimodulazione in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Art. 2. Misure straordinarie per TARI valevoli per il 2021 finalizzate all'utilizzo delle somme di cui all'art. 6 D.L. 73/2021

1. Per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 6 del D. L. 73/2021 (decreto sostegni bis), è riconosciuto alle categorie di utenze non domestiche, individuate tra quelle a cui è stata imposta la sospensione, limitazioni o chiusure facoltative, della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del covid-19, un credito d'imposta fino all'importo del 70% sulla quota fissa e sulla quota variabile. Per quelle attività verso le quali si sono verificate condizioni di impatto finanziario negativo anche in assenza di dirette disposizioni restrittive, l'agevolazione è fissata fino all'importo del 30%, sempre sulla quota fissa e sulla quota variabile, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 4.
2. Il sopra indicato beneficio è riconosciuto a tutte le utenze non domestiche iscritte a ruolo, ricomprese nelle categorie tariffarie di cui all'art. 5, con procedura d'ufficio già a valere nell'emissione della bolletta TARI 2021.

3. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze riferite al medesimo tributo. Nel caso in cui il contribuente avesse estinto per intero l'obbligazione tributaria dell'anno 2021 e/o non vi fosse capienza dell'agevolazione nel debito tributario del predetto anno, la somma eccedente dell'agevolazione che non trova capienza sarà portata in detrazione dalla Tari dell'anno 2022.

Art. 3. Misure straordinarie valevoli per il 2021 finalizzate all'utilizzo delle economie della quota di perdita di gettito Tari riconosciuta nella Tabella 1 di cui al decreto del MEF di Concerto con il Ministero dell'Interno n. 59033 del 01/04/2021 relativo alle risorse del "Fondone" previsto dall'art. 106 del D.L. 34/2020 e dell'art. 39 del D.L. 104/2020

1. Per il solo anno 2021, è riconosciuto alle categorie di **utenze non domestiche**, individuate tra quelle a cui è stata imposta la sospensione, limitazioni o chiusure facoltative, della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del covid-19, un credito d'imposta fino all'importo del 70% sulla quota fissa e sulla quota variabile. Per quelle attività verso le quali si sono verificate condizioni di impatto finanziario negativo anche in assenza di dirette disposizioni restrittive, l'agevolazione è fissata fino all'importo del 30%, sempre sulla quota fissa e sulla quota variabile, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 4.
2. Il sopra indicato beneficio è riconosciuto a tutte le utenze non domestiche iscritte a ruolo, ricomprese nelle categorie tariffarie di cui all'art. 5, con procedura d'ufficio già a valere nell'emissione della bolletta T.A.R.I. 2021.
 1. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze riferite al medesimo tributo. Nel caso in cui il contribuente avesse estinto per intero l'obbligazione tributaria dell'anno 2021 e/o non vi fosse capienza dell'agevolazione nel debito tributario del predetto anno, la somma eccedente dell'agevolazione che non trova capienza sarà portata in detrazione dalla Tari dell'anno 2022.

Art. 4. Misura dell'agevolazione

1. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono assegnate nei limiti delle somme erogate dallo Stato e dalla Regione per l'anno 2021 fino alla misura massima del 70% dell'importo dovuto a titolo di TARI 2021 per le **utenze non domestiche**, individuate tra quelle a cui è stata imposta la sospensione, limitazioni o chiusure facoltative, della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del covid-19, e fino alla misura massima del 30% dell'importo dovuto a titolo di TARI 2021 per le **utenze domestiche** verso le quali si sono verificate condizioni di impatto finanziario negativo anche in assenza di dirette disposizioni restrittive.
2. In caso di insufficienza di fondi rispetto alle istanze pervenute e ammissibili, l'agevolazione verrà riconosciuta nella misura del 70% alle categorie di utenze non domestiche, individuate tra quelle a cui è stata imposta la sospensione, limitazioni o chiusure facoltative. La restante parte verrà ripartita nella minore misura prevista nei precedenti commi e comunque proporzionalmente alle categorie economiche verso le quali si sono verificate condizioni di impatto finanziario negativo anche in assenza di dirette disposizioni restrittive.

PARTE II

AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE /MISURE DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE

Misure straordinarie per TARI valevoli per il 2021 finalizzato all'utilizzo delle somme di cui all'art. 53 D.L. 73/2021

Articolo 5

Disciplina e Scopo dell'agevolazione

La seconda parte del presente regolamento, disciplina modalità e procedure per la concessione, ai soggetti privati, che versano in condizioni di difficoltà sociale ed economica, delle seguenti agevolazioni:

- a) riduzione TARI 2021, sia per quanto attiene alla parte fissa, che per quanto attiene alla parte variabile;
- b) contributo per i canoni di locazione 2021 alle unità immobiliari adibite ad uso abitativo e utenze domestiche.

Lo scopo delle agevolazioni di cui al comma 1 è quello di dare sostegno alle famiglie e/o alle persone fisiche residenti nel territorio comunale che, a causa della grave crisi economica derivata dall'emergenza COVID-19, versano in condizioni di difficoltà sociale ed economica.

L'agevolazione sarà riconosciuta in relazione alle utenze domestiche utilizzate ad uso residenziale abitativo ove il richiedente è residente e potrà riguardare anche più ipotesi di agevolazioni, a condizione che le risorse siano sufficienti a coprire le richieste.

Articolo 6

Soggetti beneficiari dell'agevolazione

I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui alla parte seconda del presente Regolamento sono le famiglie ovvero le persone fisiche, residenti nel territorio comunale alla data del 01.01.2021, che, a causa della grave crisi economica derivata dall'emergenza COVID-19, versano in condizioni di difficoltà sociale ed economica, come risultante dagli indicatori ISEE di cui al successivo articolo 8.

Articolo 7

Requisiti per beneficiare dell'agevolazione

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i soggetti di cui all'articolo 8 devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti generali:
 - essere soggetti passivi TARI dell'Ente;

- essere effettivamente ed anagraficamente residente nell'unità immobiliare oggetto dell'assoggettamento alla TARI per il quale chiede l'agevolazione;
- che risultino intestatari di un contratto di fornitura idrica con comune di Gioiosa Marea, tariffa per usi domestici e attività.
- versare in condizioni di difficoltà sociale ed economica, come risultante dagli indicatori ISEE, di cui al successivo articolo 9.

Articolo 8

Misura delle agevolazioni

1. Ciascun beneficiario potrà richiedere:
 - a. la riduzione del saldo TARI dovuto per l'anno 2021, sia per quanto attiene alla parte fissa, che per quanto attiene alla parte variabile;
 - b. un contributo per utenze e canoni di locazione 2021 alle unità immobiliari adibite ad uso abitativo tenuto conto di quanto previsto dal successivo comma 2.
2. Le singole agevolazioni previste, nei limiti delle somme assegnata dal Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 24 giugno 2021, e sino ad esaurimento delle stesse, saranno oggetto di riproporzionamento secondo le percentuali di seguito determinate in funzione della corrispondente fascia ISEE:

VALORI ISEE	% agevolazione
Da 0 a € 5.000,00	100%
Da € 5.000,01 a € 8.000,00	80%
Da € 8.000,01 a € 10.000,00	66,666%
Da € 10.000,01 a € 12.000,00	40%
Oltre 12.000,00	0%

3. In caso di insufficienza di fondi, a ciascun beneficiario verrà riconosciuta una sola agevolazione eventualmente ridotta in maniera proporzionale se i fondi non siano sufficienti a coprire tutte le istanze pervenute.
4. Eventuali economie che dovessero emergere verranno utilizzate per le ulteriori agevolazioni.
5. In caso di più nuclei familiari coabitanti la stessa unità immobiliare identificata catastalmente in maniera univoca, l'agevolazione potrà essere riconosciuta una sola volta e il valore ISEE da dichiarare dovrà far riferimento a tutti i soggetti occupanti la medesima.
6. Qualora il contribuente abbia già provveduto al pagamento della TARI 2021, anche parzialmente, e l'agevolazione spettante sia più alta, la differenza verrà applicata fino a concorrenza del saldo previsto sulla bollettazione dell'esercizio 2022, ovvero, qualora la posizione sia stata cessata, sulle morosità pregresse, ove presenti. In assenza di tali situazioni si procederà al rimborso di quanto pagato in più.

Articolo 9

Modalità di concessione del contributo

1. Al fine di potere accedere alla predetta agevolazione, a seguito di emanazione di apposito avviso pubblico da parte dell'Ente, ciascun soggetto interessato dovrà presentare apposita istanza, presso l'ufficio competente, nel rispetto della modulistica adottata.
2. All'esito dell'istruttoria delle istanze presentate e della verifica di ammissibilità, l'agevolazione sopra indicata verrà applicata ai soggetti beneficiari individuati.

Articolo 10

Obblighi del beneficiario - controlli - revoche

1. Il Beneficiario è obbligato a:
 - rispettare le disposizioni del presente regolamento e degli atti amministrativi posti in essere in esecuzione dello stesso nonché le eventuali istruzioni emanate dagli uffici comunali;
 - accettare senza riserve ed irrevocabilmente eventuali riduzioni dell'entità della riduzione assegnato;
 - fornire, entro i termini assegnati, eventuali dati, notizie, documenti che saranno richieste, in qualunque momento, e quindi anche successivamente alla comunicazione di concessione dell'agevolazione ed alla sua erogazione;
 - acconsentire affinché l'Ente renda pubblici i dati della riduzione assegnata.
2. L'Ente, anche mediante il supporto di altri enti della pubblica Amministrazione, si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche, accessi, accertamenti, ispezioni, controlli anche in loco sul rispetto delle disposizioni del presente capo e degli atti amministrativi emanati in attuazione dello stesso.

Art. 11. Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01 gennaio 2021 ed estende la sua efficacia anche ad altri finanziamenti nazionali e regionali e di ogni altro ente pubblico che intervengano nell'anno 2021 ed in quelli successivi aventi le medesime finalità, previa individuazione delle risorse da parte della giunta comunale.

Il presente Regolamento ha efficacia altresì in relazione alle previsioni disposte dalla Regione Siciliana di cui all'articolo 11 della L.R. 9/2020, anche per gli anni successivi in caso di rifinanziamento.